Tribunale Ordinario di Pescara

FALLIMENTI E PROCED. CONCORSUALI

DECRETO COLLEGIALE

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dott. Luigi Cirillo — Presidente

dott. Elio Bongrazio — Giudice relatore

dott. Daniela Angelozzi — Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al N° 2996 del Ruolo generale dell'anno 2024

promosso da

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Segnana il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Segnana il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti

Opponenti

nei confronti di

Curatela della Liquidazione Giudiziale [redacted] in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] presso il cui studio è elettivamente domiciliata in virtù di procura in atti;

Opposta

Firmato Da: LUIGI CIRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41615109421 7df98b303f0017138e385

OGGETTO: Opposizione stato passivo

CONCLUSIONI: Come da verbale del 27/03/2025.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

La società [redacted] ha presentato domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale [redacted] per il credito di € 512.622,43 (comprensivo di capitale ed interessi) derivante dal rapporto di finanziamento n. [redacted] assistito da garanzia rilasciata dal Fondo Pubblico ex L. n. 662/96 e stipulato con la mandante [redacted]

il Giudice Delegato all'udienza del 12/09/2024 non ha ammesso tale credito in quanto dalla documentazione esaminata e da quella allo stato in possesso del curatore si evince da parte dell'Istituto di credito l'aver omesso di effettuare una idonea istruttoria documentale prima di procedere alla erogazione del finanziamento in questione, peraltro finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96. Invero, a riprova della inidonea verifica del merito creditizio da parte dell'Istituto di credito nei confronti della società in bonis, si evidenzia che alla data di concessione ed erogazione del finanziamento in questione, avvenuta come detto in data 23.12.2021, la società [redacted] aveva depositato il bilancio al 31.12.2020 e proprio dal prefato bilancio si evince una perdita di esercizio di euro 178.294 oltre ad una considerevole posizione debitoria complessivamente pari ad euro 2.113.119, dati che, ad avviso dello scrivente curatore, avrebbero dovuto indurre l'Istituto di credito a determinazioni contrarie rispetto all'avvenuta erogazione, atteso che i dati riportati nel bilancio al 31.12.2020 come sopra indicati non consentivano di poter formulare da parte dell'Istituto una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito. In considerazione di quanto sopra la scrivente ritiene che da un approfondito esame del bilancio al 31.12.2020 l'Istituto di credito avrebbe potuto avere piena consapevolezza delle condizioni economico-patrimoniali in cui versava la debitrice al momento del perfezionamento del contratto. A ciò v'è da aggiungere infine che proprio dalla documentazione della Banca allegata alla domanda di ammissione al passivo si evince che già a far data dal 23.01.2023

Firmato Da: LUIGI CIRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41615109421 7df98b3030f0017138e385

(esattamente ad un anno dall'erogazione del prefato finanziamento) la rata corrente è risultata "impagata". Inoltre era esclusa la richiesta di compensazione con la somma di € 29.451,28 trattenuta dall'Istituto e richiesta dalla procedura mediante pec di diffida alla restituzione delle stesse datata 30.05.2024, trattandosi di crediti e debiti che trovano la loro fonte genetica in fatti discendenti da rapporti diversi e da obbligazioni temporalmente contrapposte.

Avverso tale decisione hanno proposto tempestiva opposizione la società [redacted] e la mandante [redacted] sul rilievo che il finanziamento era stato concesso dopo che si era provveduto:

1. a interrogare la centrale Rischi la quale sul nominativo della [redacted] dava un rating positivo pari a 1, stante anche l'assenza di protesti elevati a carico del detto soggetto;

2. a valutare la solidità della compagine societaria della [redacted] infatti proprietaria della detta società risultava essere e tra gli altri la [redacted] e la [redacted] che presentava comunque un *rating* positivo;

3. a valutare le prospettive di crescita della società finanziata nonché la fattibilità del piano aziendale per il quale il finanziamento era stato concesso ossia per la copertura dei costi dei fornitori e del personale nonché la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito allo scopo del risanamento aziendale, secondo un progetto oggettivo, ragionevole e fattibile;

4. a monitorare l'ammortamento del finanziamento concesso nel mese di novembre 2021 che prevedeva un periodo di preammortamento per 12 mesi, puntualmente adempiuto dalla [redacted]

5. a stipulare con [redacted] un contratto swap volto a tutelare esclusivamente il soggetto finanziato al fine di poter alla stessa garantire ulteriori entrate e rendere meno gravoso l'adempimento delle obbligazioni restitutorie derivanti dal finanziamento.

Firmato Da: LUIGI CIRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41615109421 7df98b303f00171 38e385

Le opponenti, inoltre, avversavano il rigetto della richiesta di compensazione della somma di € 29.451,28 giacente alla data di chiusura sul conto [redacted] sul quale venivano accreditati i proventi per operazioni su prodotti derivati di cui al contratto di swap stipulato con la [redacted] con il maggior credito vantato dal [redacted] e relativo al contratto di finanziamento chirografario anzidetto trattandosi di reciproci crediti e debiti che avevano origine causale in fatti anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale.

La Curatela si è costituita in giudizio eccependo che il suddetto finanziamento era stato concesso senza il rispetto dell'obbligo generale di diligenza professionale del prudente banchiere e dal più ampio rispetto delle disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l'attività bancaria e l'accesso alle garanzie prestate dal fondo onde esso era da considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative e al buon costume dovendosi, pertanto, confermare anche l'esclusione dell'invocata compensazione stante l'insussistenza di qualsivoglia credito in capo all'opponente che potesse giustificare l'acquisizione a tale titolo del saldo di conto corrente.

All'udienza del 27/03/2025 il giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, si è riservato di riferire al Collegio, dopo che le parti nei 10 giorni antecedenti la precedente udienza del 27/02/2025 avevano depositato memorie illustrative.

Tanto premesso reputa il Collegio che le eccezioni di nullità e contrarietà al buon costume sollevate dalla Curatela non siano fondate per i motivi che seguono.

Il credito originante da un finanziamento per essere ammesso al passivo necessita della prova della sua erogazione e della liceità della causa. Nella fattispecie è emerso che tale finanziamento è stato concesso senza che alla [redacted] fosse stata richiesta una situazione economica aggiornata e che da quella del 30/06/2021 emergeva una perdita d'esercizio di oltre 170.000,00 euro. A ciò aggiungasi che tale finanziamento era destinato, come indicato nel contratto medesimo, a liquidità per pagamento fornitori e spese del personale. Risulta *per tabulas*, dunque, smentita la circostanza secondo la

Firmato Da: LUIGI CIRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 416151034217df985303f0017138e385

quale la Banca, una volta conseguito dalla [redacted] il *business plan* contenente, oltre alla descrizione del Progetto, il piano industriale, avrebbe provveduto alla verifica di sostenibilità dello stesso non risultando alcuna attività valutativa dello stesso da parte della Banca opponente che, ovviamente, non può dirsi effettuata per il solo fatto di aver concesso il finanziamento. Sul punto si rileva che nemmeno nell'atto di opposizione sono stati menzionati gli indici economico-finanziari contenuti nel suddetto *business plan* di cui si la Banca avrebbe tenuto conto ai fini dell'erogazione del finanziamento e le verifiche esterne autonomamente effettuate a riscontro di tali indici.

Risulta, pertanto, accertato che tale finanziamento è stato concesso senza la valutazione del merito creditizio della [redacted] non assumendo rilievo in merito circostanza che nel mese di dicembre 2021 la [redacted] aveva ed investito nella [redacted] acquistando una quota pari al 33% del capitale sociale in quanto tale operazione era espressione di una scelta speculativa del soggetto investitore che, peraltro, ha rilevato le quote detenute in precedenza dalla [redacted]

Il negligente comportamento dell'istituto finanziatore, peraltro, non è di per sé idoneo a determinare la nullità del contratto di finanziamento in quanto esso può essere dichiarato all'esito dell'accertamento in concreto di una condotta delittuosa sussumibile sotto una fattispecie incriminatrice di cui va riscontrata, *incidenter tantum*, oltre la ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, anche le modalità di concorso del soggetto finanziatore, quale *extraneus* del reato. (conf. Cass. 18016/2018, 14234/2003).

In difetto di tale accertamento la condotta anzidetta può costituire fonte di responsabilità risarcitoria per aggravamento del passivo o per ripianamento di debiti preesistenti qualora esso determini la violazione della *par condicio creditorum* la cui tutela, infatti, "non è affidata al rimedio della invalidità-nullità del contratto, essendo pacifico che gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi non sono illeciti nè nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 33719/2022; sez. I n. 11695 del 2018, sez. I n. 18610 e n. 24725 del 2021, sez. III n. 15844 del 2022). Di recente il Supremo Collegio ha ricordato che nell'ipotesi da ultimo considerata (*id est* assenza di

Firmato Da: LUIGI CIRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41615109421 7df98b3030017138e385

una prova di condotta penalmente rilevante) "a venire in rilievo non è tanto l'orientamento di questa Corte in base al quale l'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva – in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi – integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (Cass. 29840/2023), quanto un profilo prettamente penalistico ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità" (Cass. civ. sez. I, sent. n. 26248/2024) ed ha cassato con rinvio il decreto del Tribunale che, nel confermare il provvedimento di esclusione del credito insinuato dal finanziatore, non aveva in alcun modo tratteggiato né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalità del concorso della banca, quale soggetto estraneo.

Sotto tale profilo non risulta conferente il richiamo del principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4376/2024 che ha affermato la contrarietà a buon costume di finanziamenti effettuati "in favore di una società già caratterizzata da grave ed irreversibile insolvenza, e non già da uno stato di mero squilibrio finanziario" - siccome attinta da "plurimi decreti ingiuntivi esecutivi e azioni esecutive" - di cui era stato accertato che "non avessero altro scopo se non quello di procrastinare l'emersione del dissesto anche a costo di aggravarne le conseguenze" e, dunque, in un contesto fattuale diverso da quello oggetto del presente giudizio sol che si consideri che la società [redacted] è risultata morosa dopo aver pagato per un anno le rate del finanziamento, non sono risultati protesti o azioni esecutive a suo carico e la liquidazione giudiziale è stata aperta 21 mesi dopo la stipula di tale contratto. Similmente difforme al caso in esame è la fattispecie esaminata dal Tibunale di Asti nel decreto del 6/12/2023 che, nell'affermare la natura illecita del finanziamento, aveva accertato la sussistenza di indici di bilancio negativi coevi al finanziamento, la sussistenza di pregressi pignoramenti presso terzi noti al finanziatore e l'apertura della liquidazione giudiziale dopo 4 mesi dal finanziamento. Difetta pertanto la prova – di cui era gravata la curatela opposta - che in

Firmato Da: LUIGI CIRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41615109421 7df98b303f0017138e385

tale momento la società versasse in una crisi irreversibile o fosse già divenuta insolvente (il dato negativo del MOL è relativo al 31/12/2020 e, dunque, non è espressivo della situazione economico-finanziaria esistente al momento del finanziamento avvenuto 14 mesi dopo) e che di tanto l'opponente avrebbe potuto avvedersi facendo uso della diligenza del *bonus argentarius* non potendo tale prova trarsi da un'istruttoria incompleta dovendosi riscontrare la sussistenza di indici di insolvenza (o di crisi irreversibile). Solo in tale ipotesi avrebbe potuto configurarsi un concorso del soggetto finanziatore nel reato di bancarotta semplice che abbia agevolato la ritardata richiesta di apertura della liquidazione giudiziale dovendosi escludersi che l'opponente abbia potuto aggravare il dissesto della [redacted] non avendo la Curatela dato prova di tale aggravamento che, all'evidenza, va non può essere parametrato al debito nei confronti del soggetto finanziatore ma a quello complessivamente esistente al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale ben potendo un finanziamento aumentare l'esposizione debitoria verso il finanziatore, ma diminuire quello complessivo per effetto del risanamento parziale o integrale conseguito. Del pari non risulta configurabile un concorso nel delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche non essendo nemmeno menzionati i documenti o le dichiarazioni false che avrebbero dato origine al finanziamento.

L'assenza di una causa di nullità del contratto di finanziamento ripassato tra l'opponente e la società [redacted] o di una sua contrarietà al buon costume comporta l'ammissione al passivo della somma pari alla differenza tra credito da finanziamento dell'opponente (€ 512.622,43) e quello che nei confronti dell'opponente aveva la [redacted] (corrispondente al saldo attivo di conto corrente di € 29.451,28) stante l'operatività della compensazione invocata dall'opponente ex art. 155 del CCII trattandosi di posizioni debitorie e creditorie che originano da reciproche partite di dare e d avere anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale fra l'opponente e la società Piscor s.r.l..

Giusti motivi connessi alla sussistenza di contrasti giurisprudenziali anteriori alla sentenza della Suprema Corte n. 26248/2024 ed alla circostanza che al momento della

Firmato Da: LUIGI CIRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41615109421 7df98b303f0017138e385

costituzione in giudizio della Curatela soccombente tale pronuncia non era ancora stata resa determinano una compensazione parziale delle spese di lite come da liquidazione operata in dispositivo in conformità ai parametri medi previsti dal DM n. 147/2022 previa decurtazione della fase istruttoria siccome non svoltasi e senza l'aumento (facoltativo) previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 state l'assoluta identità delle difese svolte per ciascuna delle opponenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione allo stato passivo proposto dalla [redacted] e [redacted]

- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ammette l'opponente allo stato passivo della Liquidazione Giudiziale Piscor s.r.l. per la somma di € 483.171,15 in chirografo;

- CONDANNA la Curatela della Liquidazione Giudiziale [redacted] al pagamento in favore delle opponenti della metà delle spese di giudizio, che si liquidano in € 4.817,00 oltre accessori di legge previa compensazione fra le parti del residuo.

Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 20/05/2025

Il Giudice est.

Dott. Elio Bongrazio

Il Presidente

Dott. Luigi Cirillo

Firmato Da: LUIGI CIRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41615109421 7df98b3030f0017138e385